

PARERE N. 6 DEL 01/12/2021

SULLA COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE– ANNO 2021

Il sottoscritto **Revisore dei Conti** del Comune di Caluso, nella persona del Dott. **Claudio Gianasso**,
nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28/09/2021,

VISTO CHE

- l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 prevede che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”*, è effettuato dall'organo di revisione economico – finanziaria, nel caso dal Revisore dei Conti;
- l'art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali che prevede che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001”*;

PREMESSO CHE

- le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono:
- all'art. 40, comma 3 bis che *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione”*;
- all'art. 40, comma 3 quinquies che *“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale”*, da cui consegue la nullità delle clausole difformi;
- all'art. 40, comma 3 sexies che *“A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1”*; i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;
- come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'organo di controllo ovvero sia nel caso di specie, il Revisore dei Conti deve

•

effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando “*norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell’ipotesi di contratto*”; il predetto controllo deve essere effettuato dall’organo di revisione economica – finanziaria prima dell’autorizzazione da parte dell’organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell’accordo;

RICHIAMATA

- la seguente documentazione:
- la deliberazione C.C. n. 82 del 30/12/2020, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il bilancio pluriennale 2021/2023;
- i successivi atti di variazione del bilancio e del P.E.G.;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
- il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2021;
- il nuovo CCNL siglato in data 21.5.2018;

PREMESSO CHE

Il Comune di Caluso ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto “Pareggio di Bilancio” e ha finora rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell’art. 67 del CCNL 21.5.2018, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona;

RAVVISATA

- l’esigenza, in questa sede, di determinare la consistenza del fondo per l’anno 2021 ai fini del pagamento degli istituti in esso presenti, come meglio specificati nell’allegata determinazione;

ESAMINATA

la determinazione n. 118 del 01/12/2021, avente ad oggetto “*Costituzione definitiva del fondo per il salario accessorio – Anno 2021*”

Tutto ciò premesso, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali, il sottoscritto Revisore dei Conti

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di *Costituzione del fondo delle risorse decentrate– Anno 2021*”.

F.to IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Claudio GIANASSO